

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LARINO

Il Giudice di Pace di Larino (CB), nella persona del Giudice, Dott. Giancarlo CASALE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.944/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite all'udienza del giorno 16/07/2024

TRA

[redacted] elettivamente domiciliato in Foggia alla Via G. De Petra n. 1, presso lo studio legale **Lioia-Santamaria**, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone, *iuxta* mandato in calce al ricorso introduttivo. **-Attore-**

E

EUROPA FACTOR SpA, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, P.I. 07552111002, con sede in (00131) Roma (RM) alla via Zoe Fontana 220. **-Convenuta-contumace-**

OGGETTO: Accertamento negativo del credito

Conclusioni

Come da verbale di udienza del giorno 16/07/2024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

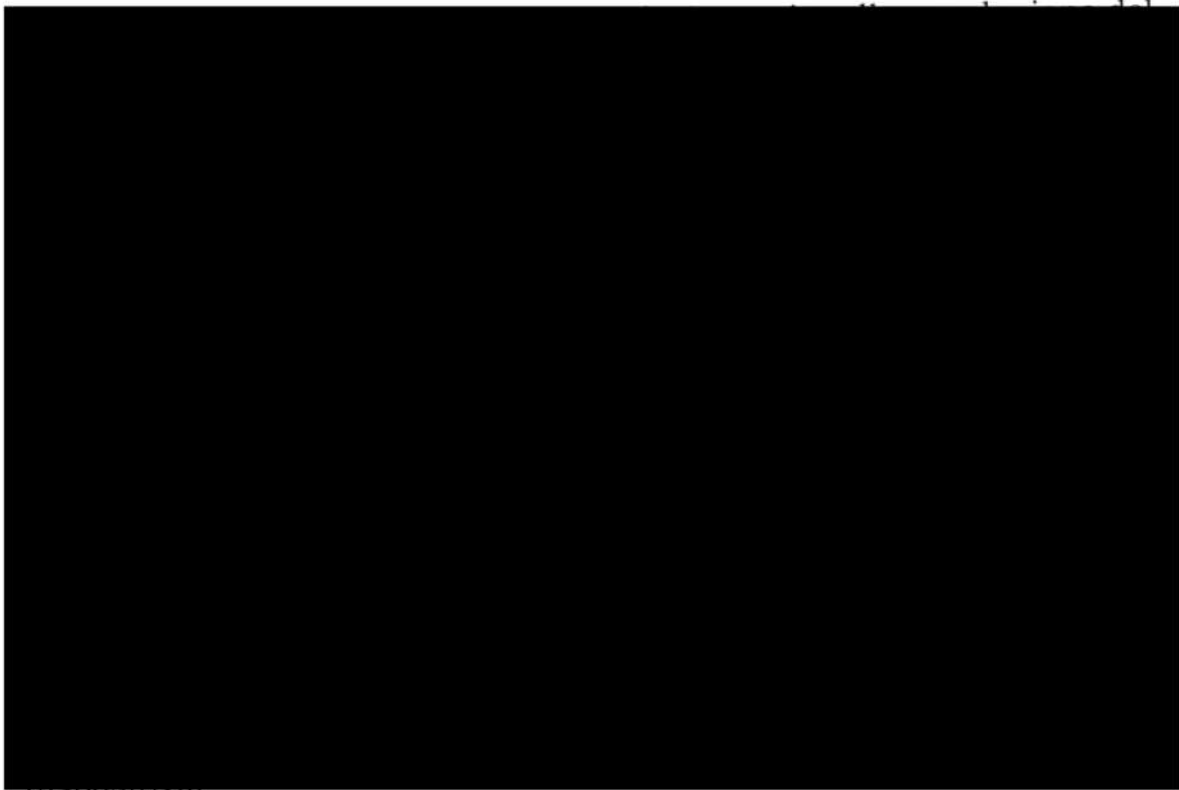
Parte attrice conveniva in giudizio la Società Europa Factor SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore al fine di sentire accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito di €. 300,90 relativa alla diffida del 17/03/2023 di cui agli atti di causa per i motivi esposti in premessa, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle competenze ed onorari di lite, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori costituiti entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà. Nessuno si costituiva per la Europa Factor SpA, per cui ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita come sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

L'attore ha proposto domanda di accertamento negativo sicché, secondo i noti e pacifici in tema di onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare ed intenda farlo valere Cass. Civ. sez. III, 12/12/2014 n. 26158) ancorché convenuta in senso formale.

In via del tutto preliminare, va evidenziato che, alla luce dell'orientamento ormai consolidato assunto in sede di legittimità, sull'attore grava esclusivamente l'onere di dedurre l'inesistenza del contratto posto alla base delle richieste di pagamento, gravando, sulla



dispositivo

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Termoli (CB), definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso *ex art.* 316 c.p.c., ritualmente notificato, dal [redacted] nei confronti di Europa Factor SpA, così provvede:

1. Accerta e dichiara l'insussistenza del credito asseritamente vantato da parte convenuta, Europa Factor SpA, per l'importo di €. 300,90, per le ragioni di cui alla parte motiva;
2. Condanna la convenuta Europa Factor SpA, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, al rimborso delle spese legali, in distrazione ai procuratori costituiti per parte attrice, ove richiesta, liquidate in complessivi [redacted] oltre IVA, se dovuta, spese generali ai 15% e CPA, oltre [redacted] per spese borsuali anticipate.

Così deciso in Larino (CB), 16 luglio 2024

Il Cancelliere Esperto



IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Giancarlo Casale)

Am. G. Casale

Dispositivo in [redacted]

Larino, li 18 LUG. 2024

